

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003

*recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle
disposizioni relative ai comitati che assistono la
Commissione nell'esercizio delle sue competenze di
esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati
secondo la procedura di consultazione (maggioranza
qualificata)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 133,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4), ha sostituito la decisione 87/373/CEE(5).

(2) Secondo la dichiarazione del Consiglio e della Commissione(6) relativa alla decisione 1999/468/CE, è opportuno adeguare le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, al fine di farle risultare conformi agli articoli 3, 4 e 5 della decisione 1999/468/CE.

(3) La suddetta dichiarazione indica le modalità per l'adeguamento delle procedure dei comitati, adeguamento automatico dal momento che non influisce sulla natura del comitato prevista dall'atto di base.

(4) I termini fissati nelle disposizioni da adeguare devono rimanere in vigore. Nei casi in cui non sia previsto alcun termine preciso per l'adozione delle misure di esecuzione, è opportuno che tale termine sia fissato a tre mesi.

(5) Occorre pertanto sostituire le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alla procedura di comitato di tipo I stabilita dalla decisione 87/373/CEE mediante disposizioni che rinviino alla procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

(6) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIa e IIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

(7) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIIa e IIIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

(8) Il presente regolamento riguarda esclusivamente l'allineamento delle procedure di comitato. La denominazione dei comitati relativi a queste procedure è stata, se del caso, modificata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la procedura consultiva, gli atti elencati all'allegato I sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.

Articolo 2

Per quanto concerne la procedura di gestione, gli atti elencati all'allegato II sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.

Articolo 3

Per quanto concerne la procedura di regolamentazione, gli atti elencati all'allegato III sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.

Articolo 4

I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono in relazione alle disposizioni come adeguate dal presente regolamento.

I riferimenti nel presente regolamento alle precedenti denominazioni dei comitati si intendono fatti alle nuove denominazioni.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Giannitsis

(1) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 425.

(2) Parere reso l'11 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 241 del 7.10.2002, pag.128.

(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

(6) GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.

ALLEGATO I
PROCEDURA CONSULTIVA

Elenchi degli atti soggetti alla procedura consultiva e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche:

(omissis)

2) Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali(2).

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE(3).
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

(2) GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 974/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 10).

(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.